



**COMUNE DI USSASSAI**  
**PROVINCIA DELL'OGLIASTRA**

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE**

<b>N. 3</b> Del 04/02/2015	<b>OGGETTO: FUNZIONI ROGATORIE SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 97, COMMA 4, LETTERA C DEL D.LGS. 267/ - DIRETTIVE.</b>
-------------------------------	---

L'anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	SI
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	NO

Totale Presenti **2**

Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**PREMESSO** che le recenti normative, ed in particolare: legge 190/2012, D. L. 174/2012, D. Lgs. 33/2013, individua il Segretario Comunale quale soggetto responsabile della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dei controlli interni sulla regolarità amministrativa nella fase successiva, e che pertanto indispensabile che questo ente adotti precise disposizioni in merito alla stipula dei rapporti contrattuali dell'ente, anche alla luce della più recente legge 114/2014, legge di conversione del D. L. 90/2014, con la quale all'articolo 10 modifica l'articolo 97 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 267/2000, nel seguente modo: "il segretario comunale roga su richiesta dell'ente i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente".

**CONSIDERATO** che l'articolo 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006 dispone che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante, o mediante scrittura privata;

**VISTO** il parere dell'AVCP (oggi ANAC) dell'adunanza del 26 gennaio 2011 contenenti le seguenti considerazioni in relazione all'interpretazione dell'articolo 11, comma 13, del D. Lgs. N. 163/2006, che testualmente dispone: "occorre premettere che la disciplina generale della forma dei contratti pubblici è contenuta nel decreto sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923), agli articoli 16, i contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento), 17, i contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: per mezzo di obbligazione stessa a piedi del capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da che presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali) e 18, i contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere l'indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula e riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata). Secondo tale disciplina tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, anche quando quest'ultima agisce iure privatorum, richiedono la forma ad substantiam. Pur se consistono in appalti di manufatti di modesta entità e vanno consacrati in un unico documento (Corte di Cassazione, sez. I civile, 4 settembre 2009, n. 19206). In particolare è richiesta la forma pubblica amministrativa (art. 16), fatte salve le deroghe di cui all'art. 17 che consente, in caso di trattativa privata, la stipula a mezzo di scrittura privata ed anche la conclusione a distanza a mezzo di corrispondenza. I citati articoli della legge di contabilità nazionale non rientrano tra le disposizioni abrogate dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 163/2006 elencate nell'art. 256 del medesimo provvedimento normativo. Pare tuttavia legittimo verificare se non possano dirsi abrogati tacitamente o implicitamente, giacché l'art. 15 delle preleggi prevede, oltre al caso dell'abrogazione per dichiarazione espressa del legislatore, anche l'abrogazione "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". Secondo la Cassazione, "la suddetta incompatibilità si verifica solo quando tra le leggi considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dall'applicazione ed osservanza della nuova legge deriva necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altro" (Cassazione Civile 18 febbraio 1995 n. 1760). Non sembra essere questo il caso, perché il comma 13 dell'art. 11 si limita ad elencare tutte le possibili forme del contratto di appalto, dall'atto pubblico alla forma elettronica, mentre gli articoli del R.D. del 1923 disegnano un sistema, applicabile a tutti i contratti pubblici, che stabilisce in quali casi deve essere rispettata ogni diversa forma del contratto. Alla luce di quanto sopra, non sembra potersi ritenere che la contemporanea applicazione degli artt. 16 e 17 del R.D. n.2440/1923 e dell'art. 11, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006 sia impossibile giacché quanto disposto da quest'ultima norma non contraddice quanto previamente disciplinato dalla legge di contabilità nazionale. Né può ritenersi che il

comma 13 dell'art. 11, che sembra avere una portata ricognitiva, sia provvisto di una propria e autonoma forza precettiva in ordine all'intera materia della forma dei contratti pubblici che è regolata dal R.D. n.2440/1923. Non sembra quindi percorribile l'ipotesi dell'abrogazione tacita o implicita, tenuto anche conto che "Nel caso in cui una legge contenga una norma abrogativa espressa, per sostenere l'abrogazione di altre norme diverse da quelle abrogate espressamente non può farsi ricorso all'istituto dell'abrogazione tacita in base alla considerazione che quella legge avrebbe regolato l'intera materia, in quanto l'omessa indicazione di alcune leggi e disposizioni nella norma abrogatrice sta ad indicare che il legislatore ha inteso conservarle in vita, e, contemporaneamente è anche la prova che la legge non ha regolato l'intera materia" (Consiglio di Stato, 12 novembre 1974 n. 767)."

**ATTESO** che:

- forma oggetto del contratto con relativa ed apposita stipula e sottoscrizione nelle forme e modalità che verranno individuate con il presente atto, ogni atto negoziale destinato a regolare manifestazioni di volontà in un rapporto di carattere sinallagmatico di dare ed avere tra le parti contraenti, caratterizzato da reciprocità e da qualsiasi forma diretta ed indiretta di remunerazione. E così per l'affidamento di lavori e per l'affidamento di beni e servizi.

- per esplicito riconoscimento della necessità, espresso dalla Corte dei Conti Lombardia (n. 78 /2008) e dal Consiglio di Stato ( sezione 5° 30.08.2005 n. 4425), forma parimenti oggetto di contratto, con apposita relativa stipula e sottoscrizione nelle forme e modalità di cui alla presente proposta, la convenzione, il contratto di servizio disciplinante reciproci diritti e obblighi tra l'amministrazione e il contraente.

**EVIDENZIATO** che il succitato articolo 10 del D.L 90 /2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 con decorrenza dal ha stabilito che " Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO** appare opportuno disciplinare le modalità di esercizio della funzione rogatoria da parte del segretario comunale attraverso apposita deliberazione della Giunta Comunale, nell'ambito delle sue competenze ai sensi dell'art. 48 del TUEL, al fin di garantire omogeneità nell'attività contrattuale dell'ente, e il rispetto dei principi di economicità, efficienza, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;

**VISTI:**

il R. D. 2440/1923;

il D.Lgs. 267/2000;

il D. Lgs. 163/2006;

- lo Statuto;

- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi ,espressi nelle forme di legge

## **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI DISCIPLINARE**, per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, come segue l'attività rogatoria del Segretario Comunale:

· L'ente affida al segretario comunale il rogito dei contatti nei quali il comune è parte, in via continuativa, ad esclusione del caso in cui si verifichi una delle seguenti fattispecie:

1) Atti che, a seguito di valutazione del segretario comunale, presentano un livello di complessità e criticità tale che il segretario non può affrontare per carenza di una struttura amministrativa in grado di supportarlo negli adempimenti preliminari e successivi alla stipula.

Spetta al segretario comunale attestare l'esistenza di tali condizioni.

Ciascun responsabile è tenuto a sottoporre preliminarmente al segretario comunale gli atti del procedimento riguardante il contratto da stipulare.

Il Segretario Comunale esamina gli atti e qualora ravvisi l'esistenza delle condizioni di cui al precedente punto, rilascia apposita attestazione, trasmettendone copia al Sindaco e al responsabile del servizio interessato ai fini del proseguo del procedimento mediante il ricorso al rogito notarile.

Nelle ipotesi in cui le spese per la stipula del contratto siano poste a carico totale o parziale del Comune, il notaio deve essere individuato nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità, parità di trattamento, proporzionalità.

[illegible]

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000**

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[illegible]Ussassai 04/02/2015[illegible]

X	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
-	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

[illegible]